



	GOVERNO DPCM 22/3/2020	REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA 514 DEL 21/3/2020	NOTE
<b>ATTIVITA' SOSPENSE</b>	Tutte le attività produttive industriali e commerciali. Ad eccezione di quelle in Allegato 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Attività commerciali al dettaglio</li> <li>&gt; Mercati settimanali scoperti sia alimentari che non</li> <li>&gt; Distributori automatici H24 bevande ed alimenti confezionati</li> <li>&gt; Slot machine</li> <li>&gt; Attività artigianali di servizio esclusi servizi indifferibili</li> <li>&gt; Servizi di ristorazione</li> <li>&gt; Studi professionali salvo servizi urgenti o a scadenza</li> <li>&gt; Attività dei cantieri salvo servizi essenziali</li> <li>&gt; Strutture ricettive</li> <li>&gt; Palestre, centri benessere etc</li> </ul>	Con tecniche diverse sono di fatto sospese le medesime attività. Quindi fino al 3 aprile si può far riferimento al solo decreto del Governo, poi se non intervengono novità si applicherà l'ordinanza regionale valida fino al 15 aprile.
<b>ATTIVITA' CONSENTITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Attività di cui all'Allegato 1</li> <li>&gt; Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al al prefetto dei nominativi delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.</li> <li>&gt; Attività professionali</li> <li>&gt; Attività funzionali alle filiere e ai servizi essenziali</li> <li>&gt; Servizi di pubblica utilità</li> <li>&gt; Produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli, prodotti alimentari.</li> <li>&gt; Impianti a ciclo produttivo continuo</li> <li>&gt; Industria aerospazio e difesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Commercio di alimentari e prima necessità</li> <li>&gt; Servizi bancari, finanziari, assicurativi</li> <li>&gt; Settore agricolo ed agroalimentare</li> <li>&gt; Gestione rifiuti compresi commercianti ed intermediari</li> <li>&gt; Ristorazione con consegna a domicilio</li> </ul>	Come sopra
<b>RACCOMANDAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Utilizzare il lavoro agile</li> <li>&gt; Incentivare ferie e congedi</li> <li>&gt; Chiudere reparti non indispensabili alla produzione</li> <li>&gt; Assumere protocolli anti contagio</li> <li>&gt; Sanificare luoghi di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Come per il DPCM</li> <li>&gt; Accesso limitato all'interno dei locali di vendita</li> <li>&gt; Controllo temperatura clienti supermercati e farmacie</li> <li>&gt; Per banche ed assicurazioni: appuntamenti su prenotazione</li> </ul>	Disposizioni aggiuntive regionali
<b>ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Divieto di spostarsi in altro comune tranne: Comprovate esigenze lavorative, Assoluta urgenza, Motivi di salute</b></li> <li>&gt; Rispetto del protocollo sicurezza del 14 marzo</li> </ul>	Come per DPCM	Le disposizioni sono simili
<b>REGIME TRANSITORIO</b>	Le attività e le imprese sospese e completano le attività entro 25 marzo	I cantieri sospesi possono essere messi in sicurezza	
<b>DURATA</b>	3 aprile 2020	15 aprile 2020	Salvo novità sopraggiunte